



DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTI DAL D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

L'anno 2017 il giorno del mese di, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. del

TRA

l'Ente Parco dell'Antola con sede in Busalla (GE), Piazza Malerba 8 – Codice Fiscale 95045610102 rappresentata dal Direttore Dott. Antonio FEDERICI, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto presso la sede dell'Ente;

E

il Dott. Fabrizio Colella (C.F. _____ - P.IVA _____) nato a _____ il _____, residente in _____

PREMESSO

- che la vigente normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni dispone che, nei casi previsti, sia effettuata la sorveglianza sanitaria;
- che la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal "medico competente";
- che, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni, il "medico competente", in possesso dei requisiti indicati dall'art. 38 dello stesso decreto legislativo, può svolgere la propria opera in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con il datore di lavoro, libero professionista o dipendente del datore di lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE


1. L'Ente Parco dell'Antola nomina il Dott. Fabrizio Colella proprio "medico competente" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Il Dott. Fabrizio Colella dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti indicati dall'art. 38 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni per lo svolgimento delle funzioni di "medico competente".
3. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni, il Dott. Fabrizio Colella garantisce lo svolgimento della propria attività di "medico competente" secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Art. 2 - ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il Dott. Fabrizio Colella si impegna ad assolvere tutti gli obblighi posti a carico del "medico competente" dalle vigenti disposizioni normative, in conformità alle clausole della presente convenzione.
2. Il Dott. Fabrizio Colella si obbliga a svolgere tutto quanto necessario ai fini di una corretta, completa ed adeguata sorveglianza sanitaria, come prescritto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il "medico competente" si impegna specificamente a:

collaborare con il datore di lavoro ed il Servizio di prevenzione e protezione nell'attività di valutazione dei rischi ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, nella predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico - fisica dei lavoratori, nell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori in relazione ai rischi specifici indicati nel Documento di valutazione dei rischi e, per quanto di competenza, nell'organizzazione del servizio di primo soccorso e nella valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute";


- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni mediante protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e sulla base degli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità e con salvaguardia del segreto professionale, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) consegnare al datore di lavoro, all'atto della cessazione dall'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni;
- e) consegnare al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli le informazioni necessarie per la conservazione della medesima;
- f) fornire ai lavoratori informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- g) fornire, a richiesta, analoghe informazioni al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informare ogni lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria a cui è sottoposto e, su richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- i) comunicare per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del Servizio di prevenzione protezione ed al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni, i risultati anonimi collettivi dell'attività di sorveglianza sanitaria effettuata e a fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure di tutela della salute e dell'integrità psico - fisica dei lavoratori;
- j) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o secondo diversa cadenza, stabilita sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi ed annotata nel relativo documento (DVR);
- k) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori.

L'elencazione suddetta ha scopo meramente esemplificativo e le fattispecie indicate non sono da considerarsi esaustive dell'attività del "medico competente".

- 2. Il "medico competente" garantisce direttamente la dotazione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria. Qualora, nello svolgimento del proprio incarico, lo stesso ravvisi la necessità di avvalersi di dispositivi o attrezzature che, ai sensi della vigente normativa, il "datore di lavoro" è tenuto a fornire, il Dott. Fabrizio Colella dovrà farne espressa richiesta scritta al Direttore.

Art. 4 - OBBLIGHI DELL'ENTE PARCO

- 1. Per quanto di propria competenza, l'Ente Parco si impegna a:
 - a) fornire al "medico competente" informazioni in merito a:
 - 1) la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - 2) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - 3) i dati relativi agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali;
 - 4) i provvedimenti eventualmente adottati dagli organi di vigilanza;

 b) fornire al "medico competente" gli elenchi del personale adibito alle mansioni che comportano esposizione alle diverse tipologie rischi ed i relativi aggiornamenti;

c) comunicare tempestivamente al "medico competente" la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;

d) inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;

e) mettere a disposizione del "medico competente" un apposito locale, di dimensioni adeguate, per lo svolgimento della propria attività all'interno della sede dell'Ente;

f) conservare in conformità a quanto previsto dall'art. 25, comma 1 lett e) del D. Lgs. n. 9/4/2008, n. 81 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni gli originali delle cartelle sanitarie e di rischio, consegnate dal "medico competente" all'atto della cessazione dal suo incarico;

g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni.

Art. 5 - ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E SPECIALISTICI INTEGRATIVI

1. Gli accertamenti sanitari potranno essere integrati con esami diagnostici, estesi o ridotti, sia per quanto riguarda il numero di lavoratori, che la loro cadenza periodica, ovvero evitati del tutto in relazione alle effettive situazioni di rischio, esclusivamente in base alla discrezionale valutazione del "medico competente".

2. Gli accertamenti diagnostici e specialistici necessari per integrare l'attività del "medico competente" come previsto dall'art. 39, comma 5, del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni saranno eseguiti presso le strutture dell'azienda pubblica o privata incaricata dall'Ente in base ad apposita convenzione da stipularsi con la medesima struttura, a cui le parti fanno espresso rinvio.

3. I risultati degli accertamenti effettuati saranno conservati a cura del "medico competente" nell'apposita cartella sanitaria e di rischio, istituita per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e custodita dal Medico competente. Copia dei medesimi sarà consegnata direttamente all'interessato.

4. Le conclusioni emergenti dagli accertamenti sanitari eseguiti, se ed in quanto utili a precisare situazioni di rischio ambientale o lavorativo, verranno comunicate dal "medico competente" al Direttore ed al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in termini esclusivamente collettivi e rigorosamente non nominali.

Art. 6 - COMPENSI

1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente disciplinare viene determinato forfetariamente in € 950,00 (novecentocinquanta/00) annui onnicomprensivi, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10, n. 18 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni.

2. Il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato in due rate semestrali posticipate di uguale importo, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Art. 7 - DURATA

1. Il presente incarico ha durata di due anni, e potrà essere rinnovato alle medesime condizioni, per un'uguale durata, mediante formale provvedimento, a seguito di espressa istanza di rinnovo presentata dal Direttore, almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Art. 8 - RISOLUZIONE

1. In caso di grave inadempimento della prestazione da parte del "medico competente", il Direttore provvede alla contestazione degli addebiti assegnando un termine perentorio per l'adempimento, non superiore a quindici giorni lavorativi. Decorso inutilmente tale termine il contratto si intende risolto.

Art. 9 - REGISTRAZIONE

1. Il presente disciplinare stipulato con la formula della scrittura privata non autenticata, redatto in carta uso bollo ed in duplice copia da valere come originale, uno per ciascuna delle parti contraenti, sarà

11/11/11
soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso con applicazione dell'importo in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 e successive modificazioni, con onere a carico della parte richiedente.

2. Le spese di bollo, sono a carico del Dott. Fabrizio Colella, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, il Dott. Fabrizio Colella dà il proprio consenso incondizionato al trattamento dei propri dati personali necessari per l'esecuzione delle operazioni connesse al presente contratto, incluse quelle di pubblicazione sul sito Web, nonché per fini statistici.

Art. 11 - FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, il Dott. Fabrizio Colella s'impegna a fornire entro sette giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente documento, pena la risoluzione del contratto, gli estremi dei conti correnti bancari e/o dei conti correnti postali dedicati anche in via non esclusiva ai flussi finanziari inerenti il presente incarico, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti medesimi.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione delle obbligazioni che scaturiscono dal presente incarico saranno demandate al giudice competente. Il Foro competente è quello di Genova.
2. Alle parti non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Art. 13 - RINVIO

1. Per quanto eventualmente non espressamente previsto, le parti fanno rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torriglia,

per l'Ente Parco dell'Antola

Il Direttore

(Dott. Antonio FEDERICI)

Il "medico competente"

Dott. Fabrizio COLELLA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma Cod. civ., il Dott. Fabrizio Colella dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli seguenti:

Art. 8 - Risoluzione

Art. 9 - Registrazione

Art. 12 - Foro competente

Il "medico competente"

Dott. Fabrizio COLELLA